

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA

(ex ART.9 l.r. Marche n.19 del 08/08/2022 in BURM n.68 del 11/08/2022 e D.G.R.M.n.1097 del 22/07/2024)

Introduzione

La Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (AST AN) disciplinata da D. Lgs. 502/1992 e dalla L. R. 19/2022 - è organismo rappresentativo delle autonomie locali quale espressione dei bisogni di salute e dei servizi alla persona nel territorio anconetano, con funzioni di indirizzo e controllo dell'attività sanitaria e di partecipazione alla programmazione di detta attività.

La Conferenza dei Sindaci ha la sua sede presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria stessa.

Art.1. COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci o - dagli Assessori dagli stessi delegati come previsto dall'art. 9 della L. R. 19/2022 – dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale dell'AST AN.

La delega può essere attribuita, di volta in volta, su proposta del Sindaco mediante deliberazione della Giunta comunale; la qualità di componente della Conferenza dei Sindaci si perde automaticamente in caso di cessazione dalla carica di Sindaco (o di Assessore in caso di delega) del proprio Comune o al verificarsi di uno degli di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o incapacità previsti dalla legge.

La Conferenza si pronuncia sui titoli di partecipazione dei propri componenti con deliberazione adottata ai sensi del presente regolamento.

Art.2. FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

L'art. 9 della L. R. 19/2022 specifica che la Conferenza dei Sindaci, con riferimento alle Aziende Sanitarie Territoriali: a) contribuisce a formulare, nell'ambito della programmazione regionale e delle risorse definite, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, con particolare riguardo all'organizzazione della rete di offerta territoriale; b) esprime parere: 1) sui bilanci pluriennali di previsione, sui bilanci economici preventivi, sui bilanci di esercizio, su progetto di Piano attuativo di cui all'articolo 16 della L. R. 19/2022; 2) sui risultati conseguiti e sul raggiungimento degli obiettivi da parte del direttore generale; 3) sull'articolazione territoriale dei distretti; c) verifica l'andamento generale dell'attività dell'Azienda sanitaria territoriale e lo stato di attuazione dei programmi, anche sulla base della relazione sanitaria di cui all'articolo 19 della L. R. 19/2022.

La Conferenza dei sindaci esercita, altresì, le funzioni di cui al D. Lgs. 171/2016 recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria" nonché ogni altra competenza a essa riservata dalla normativa statale e regionale.

Fermo restando quanto stabilito dal D. Lgs. 171/2016, il parere è reso dalla Conferenza dei Sindaci nel termine di 20 giorni dalla richiesta.

Si procede indipendentemente dall'espressione del parere, ove questo non sia reso entro il predetto termine; i pareri della Conferenza dei Sindaci devono in ogni caso, essere trasmessi anche alla Giunta regionale.

Art.3. PRIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La prima riunione della Conferenza dei Sindaci anconetana è convocata dal Direttore generale di AST AN ed è presieduta, sino all'elezione del Presidente della Conferenza, dal Sindaco più anziano di età presente.

Art.4. PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci rappresenta la Conferenza nei rapporti con i soggetti esterni.

Al Presidente compete di attivare la Conferenza procedendo, in particolare, alla convocazione, alla definizione dell'ordine del giorno e alla direzione delle sedute.

Il Presidente viene eletto dalla Conferenza tra i propri componenti, nel corso della prima seduta a maggioranza dei componenti stessi, con voto palese unico e ponderato secondo la metodologia declinata nel paragrafo 7.

L'elezione del Presidente della Conferenza costituisce argomento posto all'ordine del giorno di diritto della prima seduta dell'organo e di quella successiva al verificarsi della vacanza della carica permanendovi in via automatica –senza alcuna ulteriore formalità- sino all'effettiva individuazione dell'eletto.

Art.5. VICEPRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza elegge nella stessa seduta, con le stesse modalità e distinta votazione, il vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica.

In tutti i casi di impedimento o impossibilità formale o cessazione dalla carica del Presidente e del Vicepresidente, alla convocazione ed a presiedere la seduta provvede il Sindaco più anziano di età.

Art.6. CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SINDACI

La convocazione della Conferenza dei Sindaci compete al Presidente della Conferenza salva l'applicazione dell'art.5.

La convocazione avviene tramite PEC, che deve pervenire al recapito istituzionale Comune di appartenenza dei singoli componenti con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data della seduta.

È ammessa anche la convocazione d'urgenza, nel qual caso l'avviso dovrà pervenire almeno 2 giorni lavorativi prima del giorno fissato per la seduta.

La convocazione della Conferenza oltre che su iniziativa del Presidente avviene:

- su richiesta scritta di un numero di Sindaci corrispondente complessivamente a un terzo della popolazione e del territorio (in base a quanto da ciascuno rappresentato), secondo i criteri declinati così come evidenziato nel paragrafo 7 e comprensiva degli argomenti da trattare corredati dalle relative posizioni in merito;
- su richiesta scritta e motivata del Direttore generale dell'AST AN.

La convocazione deve riportare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, corredato degli atti e della relativa documentazione utili all'analisi dell'oggetto in discussione; si intendono automaticamente inseriti -quali oggetto della seduta- gli argomenti comunque connessi, presupposti o conseguenti rispetto a quelli menzionati in avviso nonché le questioni varie ed eventuali.

E' prevista una prima ed una seconda convocazione; quest'ultima sarà fissata un'ora dopo quella prevista per la prima convocazione, per il caso in cui la Conferenza dei Sindaci non risulti validamente costituita in prima convocazione.

La riunione della Conferenza dovrà avere luogo entro 15 giorni dalla richiesta.

Le sedute della Conferenza sono pubbliche, salvo i casi di celebrazione a porte chiuse previsti per norma.

Alle sedute della Conferenza partecipano senza diritto di voto: - il Direttore generale dell'AST AN; - il Direttore Sanitario dell'AST AN; - il Direttore Amministrativo dell'AST AN; - il Direttore Socio-sanitario dell'AST AN.

Il Direttore generale dell'AST AN e/o il Presidente della Conferenza, previa intesa fra gli stessi, possono invitare a partecipare chi ritengano utile per la disamina degli atti argomenti all'ordine del giorno.

Art.7. MODALITÀ VOTAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

E' prevista la partecipazione fisica alle sedute dei componenti della Conferenza dei Sindaci; in via eccezionale, in caso di concomitanza di altri impegni istituzionali documentabili e/o in casi specifici personali che valuterà il Presidente della Conferenza dei Sindaci, è ammessa la partecipazione dei componenti anche mediante collegamento on line all'indirizzo che verrà indicato nella convocazione.

A ciascun componente della conferenza dei sindaci viene attribuita una specifica rilevanza rispetto a tutti i Comuni ricompresi nel bacino d'utenza di AST AN, quantificata attraverso un "peso percentuale", riportato nella tabella acclusa al presente documento.

Il "peso percentuale" di ogni singolo Comune viene ricavato attraverso la sommatoria dei seguenti parametri:

- 40 % del rapporto tra popolazione residente del singolo Comune ed il totale della popolazione residente dei Comuni ricompresi del bacino d'utenza di AST AN;
- 60 % del rapporto tra l'estensione del territorio del singolo Comune ed il totale dell'estensione del territorio dei Comuni ricompresi del bacino d'utenza di AST AN.

La seduta in prima convocazione della Conferenza è valida se è presente un numero di componenti che, sulla base di questi criteri (popolazione residente e territorio) rappresentata da ciascuno, costituisca la maggioranza della popolazione e del territorio dei Comuni facenti parte dell'AST AN; qualora, trascorsa un'ora da quella fissata dalla convocazione, non sia raggiunto il numero legale come sopra rappresentato, la seduta viene dichiarata deserta e del fatto viene redatto verbale.

La seduta in seconda convocazione della Conferenza è valida se è presente un numero di componenti che costituisca la maggioranza della popolazione o del territorio dei Comuni facenti parte dell'AST AN.

La deliberazione della Conferenza si intende validamente adottata se approvata col voto dei componenti presenti tale da conseguire l'espressione favorevole della maggioranza della popolazione e del territorio dei Comuni facenti parte dell'AST AN.

Gli argomenti trattati nel corso di seduta come questioni varie od eventuali all'ordine del giorno non possono costituire oggetto di deliberazione; salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione la presenza di un argomento all'ordine del giorno si intende stabilita sia per la discussione che per la deliberazione sul medesimo.

L'ordine di discussione e/o votazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere derogato a discrezione del Presidente della Conferenza.

E' espressamente inteso che, salvo comprovate ragioni il Presidente ritenga di preminente interesse per tutta l'assemblea, una volta recapitata la convocazione con il relativo ordine del giorno non possono essere inseriti o discussi argomenti diversi od ulteriori rispetto a quelli menzionati in avviso, se non a titolo di varie ed eventuali, fermo il divieto di votazione sugli stessi.

Ciascun componente della Conferenza può proporre mozioni aventi contenuto di indirizzo politico che dovranno essere trattate nella prima seduta successiva.

La mozione deve avere forma scritta e viene votata a maggioranza dei presenti, secondo i criteri di cui sopra.

Art. 8. REGOLAMENTO CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci approva il Regolamento disciplinante il proprio funzionamento, nonché le eventuali modifiche, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale e delle loro variazioni.

Il Regolamento reca altresì qui di seguito la disciplina dell'Organismo di Rappresentanza.

Il presente Regolamento diviene esecutivo in seguito all'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci.

Art.9. ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci esercita le proprie funzioni attraverso l'Organismo di Rappresentanza.

La Conferenza può attribuire all'Organismo compiti consultivi, redigenti o anche deliberanti (in propria vece) o ogni altra funzione o questione che ritenga delegabile.

L'Organismo di Rappresentanza, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 2 della L. R. 19/2022 è composto da 4 membri e dal Presidente della Conferenza dei Sindaci.

Il Presidente dell'Organismo di Rappresentanza viene eletto a maggioranza tra i membri dello Stesso; in caso di assenza, cessazione, impedimento è sostituito dal membro più anziano di età.

I 4 membri sono eletti nel corso della prima seduta della Conferenza dei Sindaci, con espressione di un'unica preferenza, su presentazione di quattro nomi per ogni lista di candidati predisposte dal Comitato dei Sindaci del Distretto Sanitario Unico.

Sono dichiarati eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi con il metodo del voto unico e ponderato secondo la metodologia declinata nell'Art.7. Ogni Candidato può candidarsi in una sola lista.

Non possono fare parte dell'Organismo di Rappresentanza i Sindaci che siano dipendenti dell'AST AN e non siano collocati in aspettativa o siano contraenti di rapporto convenzionale in atto con l'AST AN stessa.

Art.10. CONVOCAZIONE DELL'ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA

La convocazione dell'Organismo di Rappresentanza compete al suo Presidente, la convocazione avviene tramite PEC, che deve pervenire al recapito istituzionale del Comune di appartenenza dei singoli componenti con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data della seduta.

E' ammessa anche la convocazione d'urgenza, nel qual caso l'avviso dovrà pervenire almeno 2 giorni lavorativi prima del giorno fissato per la seduta.

La convocazione dell'Organismo di Rappresentanza oltre che su iniziativa del Presidente stesso avviene: - su richiesta scritta e motivata di almeno 2 componenti l'Organismo di rappresentanza; - su richiesta scritta e motivata del Direttore generale dell'AST AN; - su richiesta scritta e motivata del Presidente e di due Componenti del Comitato dei Sindaci del Distretto.

La convocazione deve riportare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, corredato degli atti e della relativa documentazione utile alla disamina delle questioni da discutere.

La convocazione deve essere inoltrata al Direttore generale di AST AN e, per conoscenza, a tutti i Componenti della Conferenza.

La riunione dell'Organismo di Rappresentanza dovrà avere luogo entro 10 giorni dalla richiesta.

Alle sedute dell'Organismo di Rappresentanza partecipa in via permanente il Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto con un ruolo consultivo, rendendo parere non obbligatorio sulle tematiche all'ordine del giorno relative alla realtà territoriale.

Art.11.VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELL'ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA

Per la validità delle sedute dell'Organismo di rappresentanza occorre la presenza di almeno 3 componenti e per la validità delle deliberazioni necessita il voto favorevole della maggioranza dei presenti; la seduta viene dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, non sia raggiunto il numero legale come sopra rappresentato e del fatto viene redatto verbale.

Art.12. DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

I componenti della Conferenza dei Sindaci e dell'Organismo di Rappresentanza hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti indispensabili all'espletamento delle proprie funzioni, dei verbali delle riunioni e di tutta la documentazione ritenuta utile e necessaria.

Il Direttore Generale dell'AST AN è tenuto a corrispondere alle richieste ordinariamente entro il termine di 30 giorni.

I componenti della Conferenza dei Sindaci e dell'Organismo di Rappresentanza hanno altresì diritto di ottenere dal Direttore generale dell'AST AN tutte le notizie e i chiarimenti necessari e utili per l'esercizio delle proprie funzioni.

La richiesta di notizie e chiarimenti deve avere oggetto determinato e circoscritto ed essere relativa a questioni rientranti nelle funzioni di competenza della Conferenza dei Sindaci.

Il ritardo, ovvero il rifiuto, ingiustificati da parte di Costui possono essere tenuti in considerazione ai fini del rilascio del parere previsto dall'art. 2, comma 41, del D.Lgs. 4 agosto 2016 , n. 171, espressamente richiamato dall'art. 9, comma 6, della L. R. n. 19/2022.

Art.13. SEGRETERIA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI E DELL'ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA

¹ "4. Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro ((novanta giorni)), sentito il parere del sindaco o della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e in caso di esito negativo dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto, in caso di valutazione positiva la Regione procede alla conferma con provvedimento motivato. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale. A fini di monitoraggio, le regioni trasmettono all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali una relazione biennale sulle attività di valutazione dei direttori generali e sui relativi esiti".

I verbali delle sedute e le eventuali deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e dell'Organismo di Rappresentanza sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante presente alla seduta; gli stessi sono messi a disposizione dell'AST AN e sono approvati nella riunione immediatamente successiva.

I verbali e le deliberazioni sono numerati progressivamente e separatamente, per ciascun anno e conservati presso la Segreteria della Conferenza dei Sindaci, per il cui funzionamento l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona è tenuta ad assicurare il necessario apporto mediante proprio idoneo personale impiegatizio.

Gli atti assunti dalla Conferenza dei Sindaci e dall'Organismo di Rappresentanza sono pubblicati per almeno 15 giorni nell'Albo Pretorio di AST AN ed in apposita sezione del sito istituzionale dell'Azienda.

Gli atti e i provvedimenti assunti dalla Conferenza dei Sindaci, nonché gli atti assunti dall'Organismo di Rappresentanza devono essere trasmessi, per gli adempimenti di eventuale competenza, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona.

Art.14 INTERROGAZIONI

Ciascun componente della Conferenza può interrogare il Direttore generale, amministrativo, sanitario, socio-sanitario dell'AST AN su fatti, atti e questioni specifiche rientranti nella competenza dell'Azienda Sanitaria.

L'interrogazione consiste nella domanda presentata in forma scritta al Presidente della Conferenza e rivolta al Direttore dell'AST destinatario per materia onde avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione ad un determinato affare.

All'atto della presentazione il componente indica se chiede risposta orale in sede di Conferenza o risposta scritta; in mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta orale che deve essere data nella seduta successiva.

Art.15 MOZIONE DI SFIDUCIA

La mozione di sfiducia verso il Presidente e/o il Vicepresidente viene votata con le stesse modalità della loro elezione nella prima seduta utile successiva alla richiesta di inserimento dell'argomento all'ordine del giorno su richiesta scritta di un numero di Sindaci corrispondente complessivamente a un terzo della popolazione e del territorio (in base a quanto da ciascuno rappresentato), secondo i criteri declinati così come evidenziato nel paragrafo 7.

La deliberazione di sfiducia approvata dalla Conferenza comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art.16. TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 19/2022 la Conferenza dei Sindaci nonché il relativo Organismo di Rappresentanza operano a titolo gratuito e possono motivatamente avvalersi, sia a livello di Segreteria che comunque per il loro funzionamento, di uffici, strumenti operativi e informativi, nonché di professionalità disponibili messe a disposizione da AST AN, in modo da consentire uno svolgimento possibilmente adeguato delle funzioni attribuite, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.